

Città Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMBIENTE E PROGETTAZIONE

N. 9 DEL 13/05/2019

Nr. Reg. Generale: 195

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 3TER DELLA LR10/2010 – VARIANTE SEMPLIFICATA ART.30 DELLA LR 65/2014 AL REGOLAMENTO URBANISTICO DI BARBERINO V.E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- 1.la parte del Comune di Barberino Tavarnelle già ricadente nel territorio di Barberino Val d'Elsa è regolamentata sotto il profilo urbanistico edilizio dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico approvati con delibera del Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n.8 del 03.04.2014 e n.28 del 01.07.2015;
- 2. con delibera n.50 del 14/12/2018 sono state approvate, in maniera contestuale, varianti al Regolamento Urbanistico ed al Piano Strutturale. L'avviso di approvazione della variante è stato pubblicato sul BURT n.8 del 20/2/2019, con efficacia, pertanto, dal 22/3/2019;
- 3. gli strumenti urbanistici del Comune di Barberino Val d'Elsa localizzano nel sistema territoriale Fondovalle dell'Elsa il completamento degli insediamenti produttivi ivi esistenti e, a tal fine, il dimensionamento del Piano Strutturale vigente prevede la realizzazione di 18.000 mq di SUL mentre l'attuale Regolamento Urbanistico risulta dimensionato per complessivi 12.000 mq di SUL. Dette quantità sono state introdotte negli strumenti urbanistici con le rispettive varianti generali del 2014;
- 4. uno degli argomenti principali trattati con le varianti di cui sopra riguarda alcune misure per il consolidamento della presenza di strutture produttive nel territorio comunale;
- 5. proprio per consentire l'ampliamento di stabilimenti industriali nel fondovalle dell'Elsa la variante urbanistica 2018 ha previsto quanto segue:
- approfondimento del quadro conoscitivo che, allineandosi al vigente PGRA, ha portato alla ridefinizione delle classi di pericolosità geologica;
- modifica dell'art. 42 delle NTA in maniera da rendere possibile lo sfruttamento di residui di SUL derivanti da precedenti interventi;



Città Metropolitana di Firenze

- rettifica al perimetro dell'UTOE del fondovalle dell'Elsa al fine di rendere possibile l'ampliamento di stabilimento industriale previa redazione di approfonditi studi idraulici con conseguente individuazione delle necessarie opere di mitigazione;
- 6. dalle circostanze di cui sopra risulta inequivocabile la volontà dell'Amministrazione comunale, anche su impulso della Regione Toscana, di consentire lo sviluppo delle attività produttive mediante l'ampliamento dei relativi stabilimenti;
- 7. a fronte di modifiche cartografiche, variazioni normative e studi geologico-idraulici finalizzati ad incrementare l'entità degli interventi ammissibili nelle aree di cui sopra, non è stata conseguentemente aggiornata la relativa tabella riassuntiva del dimensionamento di Regolamento Urbanistico;
- 8. il mancato adeguamento delle tabelle relative al dimensionamento in fase di redazione della variante urbanistica approvata dal Comune di Barberino Val d'Elsa con delibera CC n.50 del 14/12/2018 costituisce un'incongruenza riconducibile ad errori di percorso nel processo di formazione della variante stessa;
- 9. allo scopo di ovviare all'incongruenza richiamata l'Arch. Riccardo Luca Breschi, su incarico del Comune di Barberino Tavarnelle, ha redatto una apposita variante al Regolamento Urbanistico.

L'Autorità procedente, con nota del 10/5/2019 (prot. n.6957/2019) ha proposto che venga attivata una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata. A tal proposito occorre ricordare che l'articolo 5 comma 3 ter. della LR 10/2010 recita: "Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa."

Effettivamente, la Variante semplificata in oggetto non introduce nuove previsioni nello strumento urbanistico comunale ma si limita a correggere una incongruenza nella tabella del dimensionamento delle funzioni produttive contenuta nella Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Barberino Val d'Elsa approvata con D.C.C. n. 50 del 14.12.2018.

La Variante ha pertanto un carattere sostanzialmente redazionale, ovvero di messa a punto del dimensionamento in coerenza con le previsioni insediative approvate.

Si riscontra inoltre che il Regolamento Urbanistico è stato a suo tempo oggetto di Valutazione Ambientale Strategica e che la Variante di manutenzione sopracitata è stata assoggettata a procedura di VAS, conclusasi con il "Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS" del 02.11.2017 (prot.6895) nel quale si dava conto dei pareri sul Documento preliminare, pervenuti da parte dei soggetti competenti e si concludeva con la esclusione della stessa Variante dalla procedura di VAS.

Motivazioni per la verifica semplificata di assoggettabilità alla VAS

Prendendo spunto dai criteri di valutazione per la Verifica di Assoggettabilità, la presente Proposta di Motivazioni utilizza quanto riportato nell'Allegato1 della Legge regionale n. 10 del 2010, ovvero:



Città Metropolitana di Firenze

- 1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
 - in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
 - la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - problemi ambientali relativi al piano o programma;
 - la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
- 2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
 - dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Tramite i suddetti criteri si assumono le seguenti indicazioni finalizzate ad esprimere il giudizio, in ordine alla verifica di assoggettabilità a VAS della variante in oggetto utilizzando la procedura semplificata di cui all'art. 5 comma 3ter della LRT 10/10.

CRITERIO

INDICAZIONI PER GIUDIZIO DI ASSOGGETTABILITA' SEMPLIFICATA

Caratteristiche del piano o programma

in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività,o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni Indifferente



Città Metropolitana di Firenze

e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse

in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi Indifferente quelli gerarchicamente ordinati

la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni Indifferente ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

Indifferente problemi ambientali relativi al piano o programma

la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate

Indifferente

carattere cumulativo degli impatti Indifferente

natura transfrontaliera degli impatti Indifferente

rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti) Indifferente

entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione Indifferente potenzialmente interessate)

valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;

- dell'utilizzo intensivo del suolo;

impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, Indifferente comunitario o internazionale

Legenda:

Indifferente: la Variante non mostra possibili effetti sugli ambiti descritti nel criterio.

Pertinente: la Variante potrebbe avere possibili effetti sugli ambiti descritti nel criterio

Conclusioni

Preso atto di quanto sopra, si ritiene che il procedimento di verifica svolto ai sensi dell'art. 5 comma 3ter e riguardante la variante al RU di Barberino Val d'Elsa finalizzata alla rettifica della tabella relativa al dimensionamento di cui all'Appendice 2 delle NTA, meglio descritta in premessa, debba concludersi con la decisione di non assoggettare a VAS la variante stessa.

Indifferente

Indifferente



Città Metropolitana di Firenze

Lì, 13/05/2019

Il Responsabile Area Ambiente e Progettazione MASONI ALBERTO / ArubaPEC S.p.A.